



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 2481

*Napoli, 15/02/2016

Oggetto: Prestazione lavorativa del sabato.

Al Dirigente UNEP

SEDE

Riscontro la richiesta della Dirigenza UNEP di Napoli del 10 c.m. per significare quanto segue. Imprescindibile, nonché doverosa, è la premessa relativa all'atipicità del ruolo che, nell'ambito della P.A., l'ufficiale giudiziario è chiamato ad assolvere: egli assicura, infatti, la propria presenza *in servizio* ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi a lui demandati.

E' escluso, quindi, che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro avendo, come fine ultimo, quello di garantire l'evasione efficiente dei compiti affidati.

Il tempo di lavoro (disciplinato dall'art. 7 del contratto nazionale del 24 aprile 2002) è, dunque, il cardine di tutta l'attività degli ufficiali giudiziari ed è questa l'unica organizzazione normativamente prevista per tale figura professionale, ovvero l'unico principio di programmazione del lavoro vigente: basti pensare alla previsione normativa degli artt. 157 c.p.p., 147 c.p.e. e 519 c.p.e..

Del resto, l'impossibilità, anche normativa, di stigmatizzare l'attività, si ribadisce assolutamente atipica, dell'ufficiale giudiziario, per farla rientrare nella previsione contrattuale delle 36 ore

settimanali, è supportata dalla sentenza della Corte dei Conti del 15/11/2015, n. 363/A: questa sentenza, recependo, a pieno, il dettato del d.p.r. 1229/59, definisce l'ufficiale giudiziario quale *"impiegato pubblico sottoposto ad un proprio statuto con un'autonomia ed una discrezionalità nell'esercizio dei propri doveri che gli consentono di essere libero da qualsiasi orario di ufficio: il suo obbligo non è quello di rispettare gli orari e di essere comunque presente in ufficio, bensì quello di realizzare il risultato degli atti a lui richiesti dal p.m., dall'organo giudicante, dalla cancelleria o dagli avvocati...."*.

Analogamente, si è espressa la Suprema Corte che, a sezioni unite, con sentenza 6 febbraio 1979 n. 782 e, successivamente, con sentenza 2 luglio 2014 n. 15074, ha ribadito che l'ufficiale giudiziario attende a compiti che richiedono una responsabilità illimitata e, quindi, non è sottoposto agli stessi obblighi, previsti per gli altri impiegati della P.A., di presenza in ufficio nei giorni e nelle ore prefisse.

Da quanto detto, ne scaturisce che la richiesta di una turnazione del sabato, per il Personale dei funzionari e degli ufficiali giudiziari, non può trovare riscontro se intesa come *assenza dal servizio* in quanto l'ufficiale giudiziario è chiamato, ad adempiere, proprio ad un servizio efficiente, a prescindere dal luogo inteso come sede dell'ufficio, e, questo, perfettamente in linea con le previsioni contrattuali ampiamente supportate, come si è visto, da autorevole giurisprudenza.

La disciplina atipica del tempo di lavoro e della precipuità delle prestazioni professionali, che gli ufficiali giudiziari sono tenuti ad adempiere, non consentendo, quindi, l'estensione nei loro confronti della normativa contrattuale generale in tema di orario di lavoro (come da nota del D.G. Personale -Ufficio VI- prot. 6/16/03-1 08/01/2004) escludono la c.d. settimana corta, così come intesa per gli altri dipendenti dello Stato, ossia assenza dall'ufficio negli orari previsti; consentono, tuttavia, una presenza in servizio, per la giornata del sabato, articolata diversamente rispetto agli altri giorni della settimana, con la individuazione di chi debba adempiere, in via prioritaria, alle attività che rivestono carattere d'urgenza e, quindi, assicurando la presenza in ufficio, a prescindere dal ruolo interno o esterno ricoperto all'interno dell'UNEP, ed il conseguente coinvolgimento, del restante Personale, qualora le esigenze di servizio lo imponessero, in un'ottica di risultato del servizio espletato.

Il Presidente della Corte
Giuseppe de Carolis di Prossedi

